

Modifica all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona.

C. 1824 Leoni.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberta PINOTTI, *presidente e relatore*, osserva che lo scopo della proposta di legge, come risulta dalla sua relazione illustrativa, è quello di includere tutte le munizioni *cluster* o submunizioni delle bombe a grappolo, che hanno effetti assimilabili a quelli delle mine antipersona, nella definizione di mine antipersona, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 374 del 1997.

Prima di passare all'esame della proposta di legge ricorda che la Commissione Difesa il 16 gennaio 2007 ha approvato la risoluzione 8-00027 che ha impegnato il Governo: a vietare l'uso di *cluster bombs* nelle missioni internazionali; a ratificare il V Protocollo alla Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, che obbliga gli Stati Parte alla bonifica di tutti gli ordigni inesplosi utilizzati durante i conflitti; a promuovere i negoziati per la stesura di un ulteriore Protocollo alla suddetta Convenzione CCW, che ponga un espresso divieto alla produzione, allo stoccaggio, al trasferimento e all'uso di munizioni a grappolo.

Ricorda altresì che, la terza Conferenza di riesame della Convenzione CCW - svoltasi a Ginevra dal 7 al 17 novembre 2006 - nonostante da più parti fossero giunti appelli e dichiarazioni affinché fosse bandito l'uso delle munizioni a grappolo -, si è chiusa senza un accordo sostanziale, rinviando il problema ad un gruppo di esperti.

A seguito dei deludenti risultati della Conferenza di Ginevra, la Norvegia ha deciso di organizzare una conferenza internazionale per avviare i negoziati sulla messa al bando delle *cluster bombs*. Alla Conferenza, che si è svolta ad Oslo dal 21 al 23 febbraio scorso, hanno partecipato 49 Paesi e 50 Organizzazioni non governative. Al termine della Conferenza, 46 Paesi, fra i quali l'Italia, hanno sottoscritto una Dichiarazione nella quale si impegnano a «concludere entro il 2008 uno strumento internazionale vincolante che preveda il divieto dell'uso, della produzione, del trasferimento e dello stoccaggio delle munizioni a grappolo che causano danni inaccettabili ai civili». Tra i Paesi presenti non hanno approvato il documento Giappone, Romania e Polonia, mentre Stati Uniti, Russia e Cina non hanno preso parte alla Conferenza.

Un nuovo incontro governativo, si è svolto a Lima dal 23 al 25 maggio 2007, con la partecipazione di numerosi paesi, tra cui anche l'Italia, per un confronto sui contenuti del nuovo trattato: distruzione degli stock, cooperazione ed assistenza alle vittime, definizioni relative alle munizioni *cluster*, bonifica umanitaria. Sul punto relativo alle definizioni relative alle munizioni *cluster* è stata concordata l'opportunità di costituire un

gruppo di esperti che entro la prossima riunione di Vienna, prevista per il dicembre 2007, presenti una gamma di possibili definizioni.

A suo avviso, la questione relativa alla definizione normativa di *cluster bombs* risulta particolarmente rilevante. In proposito, ricorda, ad esempio, che, dal 21 marzo, il Regno Unito ha bandito le *cluster bombs* che non si autodistruggono, escludendo quindi dal bando quelle dotate di sistemi di autodistruzione per limitare il numero di bombe inesplose che rimangono sul terreno. Le organizzazioni umanitarie, tuttavia, ritengono che i meccanismi di autodistruzione applicati alle

bombe britanniche, anche le più recenti - identiche a quelle usate da Israele nella guerra in Libano - non siano sufficientemente affidabili per renderle sicure per la popolazione civile.

Il provvedimento in esame, invece, risolve la questione della definizione normativa di *cluster bombs*, modificando l'articolo 2, comma 1, della legge n. 374 del 1997, che reca la definizione di mina antipersona, mediante l'inserimento delle parole: «incluse le submunizioni delle munizioni a grappolo» dopo le parole: «dispositivo od ordigno».

Per effetto di tale modifica, il predetto comma 1 assumerebbe quindi il seguente tenore: «Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno, incluse le submunizioni delle munizioni a grappolo, dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimità o del contatto di una persona». Su tale definizione ritiene opportuna una valutazione da parte del Governo.

Riguardo alla distruzione del munizionamento prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 374 del 1997, segnala che il provvedimento non destina alcuna risorsa a tal fine diversamente a quanto fu in passato previsto per le mine antipersona. Su questo punto ritiene altresì necessario un chiarimento del Governo.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole sulla base dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo e degli ulteriori elementi di valutazione che emergeranno nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI, nel riconoscere l'importanza e la drammatica attualità del problema legato all'utilizzo delle *cluster bombs*, esprime tuttavia delle riserve sulle soluzioni normative adottate dalla proposta di legge in esame. In particolare, segnala come la completa equiparazione tra *cluster bombs* e mine antipersona non risulti corretta, in quanto con essa si pongono sullo stesso piano due tipologie di munizionamento completamente diverse. Inoltre, condividendo le preoccupazioni del relatore, osserva come la mancata previsione di una clausola di copertura finanziaria non renda praticabile la distruzione delle scorte prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 374 del 1997.

Roberta PINOTTI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Andrea PAPINI (Ulivo), nel sottolineare come il recepimento delle indicazioni del Governo dovrebbe comportare la trasformazione delle osservazioni indicate nella proposta di parere favorevole del relatore in condizioni, chiede di rinviare la votazione di tale proposta, al fine di approfondirne ulteriormente i contenuti.

Donatella DURANTI (RC-SE) concorda con la richiesta di rinvio della votazione.

Roberta PINOTTI, *presidente e relatore*, nel replicare alle osservazioni del deputato Papini, ritiene che in mancanza di ulteriori

elementi da parte del Governo circa la corretta definizione normativa di *cluster bombs*, non sia possibile trasformare la prima osservazione indicata nella proposta di parere in una condizione.

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI si impegna a fornire gli ulteriori elementi richiesti nella prossima seduta.

Roberta PINOTTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona (C. 1824 Leoni).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa,

esaminata la proposta di legge C. 1824 Leoni, recante: «modifica della legge n. 374 del 1997 sulla messa al bando delle mine antipersona»;

premesso che:

lo scopo della proposta di legge è quello di includere tutte le munizioni *cluster* o submunizioni delle bombe a grappolo, che hanno effetti assimilabili a quelli delle mine antipersona, nella definizione di mina antipersona, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 374 del 1997;

a tal fine, la proposta di legge modifica il citato articolo 2, comma 1, inserendo le parole: «incluse le submunizioni delle munizioni a grappolo» dopo le parole: «dispositivo od ordigno»;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:

l'articolo 2, comma 1, della legge n. 374 del 1997, come modificato dalla proposta di legge, poiché comprende nella medesima definizione due diverse tipologie di munizionamento, potrebbe dar luogo a problemi applicativi;

la distruzione delle scorte prescritta all'articolo 5, comma 1, della legge n. 374 del 1997 non risulterebbe concretamente applicabile alle *cluster bombs*, in mancanza della previsione delle necessarie risorse finanziarie;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

ai fini di una maggiore chiarezza del testo della proposta di legge, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere una definizione normativa di *cluster bombs* distinta da quella prevista per le mine antipersona dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 374 del 1997;

valuti la Commissione l'opportunità di prevedere per le *cluster bombs* il medesimo vincolo di distruzione delle scorte di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 374 del 1997 - predisponendo, in tal caso, le necessarie risorse finanziarie - ovvero un vincolo di distruzione modulato in funzione delle effettive disponibilità di bilancio.